

Quesiti pervenuti 1

- 1- Con riferimento alla pagina 8 e ss. del CSA, la scrivente ha provveduto al confronto dei dati indicati in "TABELLA B: Servizio ritiro e smaltimento richiesto con frequenza variabile" con quanto riportato a pag. 12 del CSA "TABELLA C": a tal proposito si chiede conferma che le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti siano esclusivamente quelle corrispondenti ai pittogrammi indicati;
- 2- Con riferimento a pag. 16 - art. 10 del CSA "Redazione documentazione di trasporto e analisi" ed art. 10.1 del CSA "Compilazione e rilascio" ("Il Fornitore del servizio di raccolta provvede a compilare e rilasciare ad ogni conferimento i corrispondenti FIR conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 193, sulla base delle informazioni fornite dal Committente, per consentire all'Amministrazione del Politecnico, nella sua qualità di produttore, di assolvere ai propri obblighi. È fatto obbligo al Fornitore di inviare almeno 2 giorni prima della data del ritiro dei rifiuti la scansione dei FIR al DEC affinché l'Ateneo possa acquisire con certezza i dati inerenti il destinatario del rifiuto. In caso di mancata corrispondenza dei dati contenuti nella documentazione con il rifiuto da smaltire, si prevede la "modifica alla partenza" del FIR oppure, nei casi più gravi, all'annullamento trasporto (con nuova uscita a carico del Fornitore).L'Appaltatore provvede ad eseguire le analisi eventualmente necessarie e/o richieste ai fini della classificazione (ivi compresa la classificazione ADR), inviando copia al GR entro 1 settimana dalla presa dei campioni presso la sede del Politecnico di Milano che ha richiesto l'analisi") si chiede conferma dell'invio del FIR almeno 2 giorni prima del ritiro, tenuto conto del fatto che in tale lasso di tempo potrebbe ipoteticamente sempre intervenire altra modifica - non per scelta dell'appaltatore ma per esigenza di terzi (impianti finali e relativi fermi non programmati) - determinandone dunque variazione in corso d'opera: a tal proposito in fase di avvio del contratto è già richiesta l'indicazione di tutti gli impianti di destino per il recupero/smaltimento dei rifiuti, ragion per cui la richiesta (FIR almeno 2 giorni prima del ritiro) può risultare superflua. Nulla toglie che nel caso di modifica degli impianti, indicati in fase di avvio del contratto, l'appaltatore provveda all'opportuna e preventiva comunicazione. Per quanto attiene alla tempistica di evasione delle analisi, considerata l'impossibilità di generalizzare i parametri di laboratorio così come di prevederne i tempi di gestione, del tutto differenti peraltro a seconda del rifiuto oggetto dell'approfondimento, si chiede Vs. opportuna valutazione rispetto al termine indicato nel CSA (fissato in 7 giorni) in quanto scadenza difficilmente generalizzabile in virtù delle differenti caratterizzazioni degli EER oggetto della futura richiesta dell'attività di laboratorio. Per tale ragione al fine di evadere la richiesta di analisi si chiede se possa essere rivalutato un termine congruo di almeno 15 gg lavorativi per l'analisi.
- 3- Con riferimento alle analisi di laboratorio si chiede conferma che la relativa esecuzione del campionamento del rifiuto sia di esclusiva competenza-onere del personale del Politecnico che fornirà il campione nella disponibilità dell'appaltatore, nello specifico all'operatore già in loco per il servizio di ritiro.
- 4- Con riferimento alla normativa ADR 2021 e per quanto riportato nello stralcio del manuale rispetto agli obblighi dello speditore (normativa di recepimento punto 1.4.2.1.1 vedi estratto sotto riportato):

1.4.2.1	Speditore
1.4.2.1.1	Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:
(a)	assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
(b)	fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
(c)	utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
(d)	osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

- si chiede conferma che quanto riportato nel CSA pag. 16 - “Art. 10 – Redazione documentazione di trasporto e analisi Art. 10.1 – Compilazione e rilascio” nello specifico il fatto che “L’Appaltatore provvede ad eseguire le analisi eventualmente necessarie e/o richieste ai fini della classificazione (ivi compresa la classificazione ADR), inviando copia al GR entro 1 settimana dalla presa dei campioni presso la sede del Politecnico di Milano che ha richiesto l’analisi” sia da intendere quale ulteriore attività di supporto rispetto all’attività di consulenza già svolta dal Vs. Consulente ADR, ai fini della classificazione ADR. Si chiede inoltre se “GR” sia da considerare mero errore materiale della dicitura “RR” Referente Locale dei Rifiuti.
- 5- Con riferimento a pag. 39 del disciplinare di gara (“B.2 – Logistica - L’operatore dovrà descrivere come intende organizzarsi per un ipotetico ritiro come quello indicato in Allegato 12, indicando quali mezzi utilizzerebbe, il personale impiegato (numero e qualifica), l’ordine e le modalità di carico nelle varie unità locali di presa, le modalità di movimentazione e carico dei materiali ed ogni altra informazione utile a descrivere le modalità logistiche di ritiro dei rifiuti. Saranno valutati positivamente il possesso della documentazione tecnica a descrizione dei contenitori richiesti in Tabella C del Capitolato oltre alla capacità dell’operatore di garantire e gestire il magazzino dei materiali richiesti”) si chiede se l’offerente possa fornire contenitori “porta-aggi in plastica per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” omologati per 2 litri ovvero di capienza maggiore rispetto alla tipologia di 1.5 litri riportata a pag. 12 del CSA-“TABELLA C: Servizi fornitura materiale”.
- 6- Con riferimento a pag. 40 del disciplinare di gara (“B.5 – Dettaglio e corrispondenza di servizi analoghi SVOLTI: L’operatore economico dovrà indicare, attraverso comprova documentata, eventuali servizi analoghi svolti presso altre realtà universitarie o in cui siano stati gestiti, in un singolo appalto, un numero consistente di Codici EER a fronte di ritiri di modica entità (micro raccolta). Sarà valutata l’esperienza maturata nella gestione di servizi con complessità simili ai servizi descritti dal Capitolato di Gara.”) si chiede conferma che possa essere fornito un elenco/dichiarazione che specifichi le seguenti voci “COMMITTENTE, DURATA CONTRATTO, IMPORTO DEL CONTRATTO, NR EER GESTITI, NR FORMULARI ANNO GESTITI” quale comprova del requisito.
- 7- Con riferimento a pag. 40 del Disciplinare di gara-“C.1 PRESIDI - Garanzia, documentata, di impiego di presidi aventi caratteristiche tecniche e prestazionali di eccellenza per la preparazione e la risposta alle emergenze” si chiede conferma che l’allegazione di schede di sicurezza/schede di prodotto (che l’Appaltatore intenda utilizzare) possa essere utile documentazione alla comprova del requisito;
- 8- Con riferimento a pag. 40 del Disciplinare - “C.2.1 Garanzia di utilizzo di veicoli aventi caratteristiche tecniche e prestazionali, documentate, che garantiscano impatti ridotti sull’ambiente (ad es. maggioranza flotta rientrante nelle classi E5 ed E6)” si chiede se l’allegazione dell’elenco degli automezzi, di proprietà (anche in leasing) iscritti all’albo gestori, in sede di partecipazione sia documentazione sufficiente alla comprova del requisito;
- 9- Con riferimento a pag. 30 e 31 del Disciplinare –“ 19.1 Contenuto dell’offerta tecnica La busta “Offerta tecnica” redatta per la partecipazione contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:...omissis..... La Relazione dovrà avere un massimo di 20 pagine, in carattere 12 con interlinea 1,0. Le ulteriori pagine non saranno prese in considerazione.” – si chiede se, mantenendo comunque la relazione pari a 20 pagine (facciate), l’offerente possa allegare in forma separata, schede tecniche e/o specifiche relative ad informazioni inerenti agli argomenti trattati nella relazione.

Risposte quesiti pervenuti 1

1. Si conferma che le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti siano esclusivamente quelle corrispondenti ai pittogrammi indicati;
2. Relativamente ai punti:
 - a. Confermiamo l’invio del FIR secondo le tempistiche indicate nel Capitolato di gara,
 - b. Confermiamo le tempistiche di esecuzione delle analisi richieste valutando, nel caso, le ragioni espresse dall’appaltatore in caso di ritardo.

3. Relativamente alle analisi di laboratorio, il Politecnico valuterà la fattibilità del campionamento comunicando ogni qualvolta la relativa competenza-onere richiesta all'appaltatore;
4. Relativamente ai punti:
 - a. L'ulteriore attività di supporto alla consulenza ADR svolta dal nostro professionista non è richiesta,
 - b. La dicitura "GR", quale errore di battitura, è da intendere come "DEC" (e non come "RR");
5. La fornitura dei "porta-aggi" riguarda contenitori con volume non inferiore a 1.5 litri e non superiore a 2 litri;
6. Sì, confermiamo;
7. Sì, confermiamo;
8. Sì, confermiamo;
9. Si richiede che l'offerta tecnica inviata sia entro le 20 pagine come specificato nel Disciplinare di gara. Sarà possibile allegare all'offerta presentata qualsivoglia documento di comprova o di specifica tecnica attraverso la piattaforma SINTEL negli slot previsti dalla scrivente Amministrazione (Schede tecniche di dettaglio o Ulteriore dichiarazione/documentazione tecnica).